



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 988 / 2024

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 – ART. 29-
NONIES C. 4. DITTA: C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA
ALLEVATORI ROMAGNOLI – C.F. 00143540409 - IMPIANTO: COMUNE DI TORRE DI
MOSTO – VIA CONFIN 94 - SEDE LEGALE: COMUNE DI GATTEO (FC) – VIA L.
PIRANDELLO 5/7. TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO PROT.
N. 7016 DEL 31.01.2018 .**

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;
- vii la determinazione n. 226 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa **Anna Maria Pastore**;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 31.01.2024 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa *Anna Maria Pastore* che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

- i la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l'art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v il documento comunitario "*Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005*";
- vi il D.M. 29 gennaio 2007 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*";
- vii la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2023/2749 della Commissione del 11 Dicembre 2023 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relativa alle emissioni industriali per macelli, industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE il 18/12/2023);
- viii il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è

obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

- ix la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- x il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

- i Il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento*”.
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*”;
- iii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”;
- v che ai sensi dell'All. A alla D.G.R.V. 1519/09 per le modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione è previsto il pagamento di una tariffa di 350 € per le grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e di 200 € per le medie e piccole imprese;

Gestione dei rifiuti

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “*Nuove norme in materia di gestione rifiuti*”;

Tutela delle acque dall'inquinamento

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

- iii l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- iv l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Emissioni in atmosfera

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;
- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*";

Valutazione dell'impatto ambientale

- i l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;
- ii la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

Impatto acustico

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Torre di Mosto ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 6 del 29.02.2024;

Visto che:

- i con prot. n. 7502 del 01.02.2008 è stata acquisita agli atti della Provincia di Venezia la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta Malocco Vittorio & Figli S.p.A., con sede legale in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, C.F. 00168420271, di seguito denominata “Gestore”, per impianto esistente ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs., al fine dell’esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:
 - Categoria 6 – Attività 6.4 a – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- ii con prot. n. 22355 del 31.03.2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Venezia, al Gestore, l’autorizzazione integrata ambientale provvisoria, in seguito modificata e sostituita con prot. n. 75759 del 10.11.2008, finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
- iii con prot. n. 22692 del 01.04.2008 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell’A.I.A. definitiva;
- iv le superfici dell’insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 3, lett. c) del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 05.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- v che ai sensi D.Lgs. 152/06, art. 29-*quater* comma 11, l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
56523	17.07.2007	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 152/06 Parte III	Autorizzazione allo scarico
78093	15.10.2007	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 152/06 Parte III	Proroga termini prescrizione autorizzazione allo scarico
17568	09.03.2005	Provincia di Venezia	D.Lgs. 22/97 – D.Lgs. 152/06 Parte IV	Deposito rifiuti
48734	03.09.2001	Provincia di Venezia	D.P.R. 203/88 – D.Lgs. 152/06 Parte V	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

- vi con prot. n. 71208 del 19.11.2010 il Gestore ha comunicato la modifica non sostanziale dell’impianto consistente nella sostituzione del tunnel di raffreddamento e nella realizzazione di una nuova centrale per la produzione del freddo;

- vii con prot. n. 62291 del 09.07.2013 il Gestore ha comunicato la modifica non sostanziale dell'impianto consistente nella bonifica amianto su tutte le superfici coperte e nella sostituzione del liquido refrigerante celle e condizionatori;
- viii con prot. n. 96903 del 08.11.2013 è stata rilasciata dalla Provincia di Venezia, al Gestore, la proroga dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 75759/2008;
- ix con prot. n. 89405 del 28.10.2014 è stato comunicato dalla Provincia di Venezia, al Gestore che, in conformità a quanto disposto dall'Allegato A alla DGRV 1633/14 p.to 2 lett. c), la scadenza dell'autorizzazione è fissata al 31.01.2018;
- x con prot. n. 89935 del 29.10.2014 il Gestore ha comunicato la modifica non sostanziale dell'impianto consistente in modifiche della capacità produttiva, della convogliabilità tecnica delle emissioni, nella variazione e numerazione dei camini, nella sostituzione di vecchi impianti e nell'installazione di nuovi macchinari, nello sdoppiamento delle linee di raffreddamento e nell'installazione delle membrane MBR nell'impianto di depurazione, allegando una relazione di verifica di assoggettabilità a VIA;
- xi con prot. n. 92872 del 06.11.2014 è stato comunicato dalla Provincia di Venezia, al Gestore che:
- la modifica impiantistica acquisita agli atti con prot. n. 89935/2014 è da considerarsi come sostanziale ai fini del rilascio dell'AIA;
 - la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA deve essere attivata con apposita istanza;
 - dalla data di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, il procedimento di modifica AIA sarà sospeso fino al rilascio del provvedimento di esclusione/assoggettamento alla VIA;
- xii con prot. n. 14182 del 17.02.2015 il Gestore ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per le modifiche impiantistiche di cui sopra;
- xiii con prot. n. 52255 del 19.06.2015 è stato rilasciato dalla Provincia di Venezia il provvedimento di verifica di non assoggettabilità a VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii con la seguente prescrizione: *“sia trasmessa una proposta progettuale che preveda la produzione di energia all'interno dell'impianto da fonti rinnovabili (FER) a copertura di una quota parte dei consumi energetici da fonti fossili in virtù del futuro aumento di capacità produttiva a 75 t/die”*;
- xiv con prot. n. 60897 del 17.07.2015 il Gestore ha ottemperato alla prescrizione di cui sopra, ossia ha presentato un progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER), a copertura di una quota parte dei consumi energetici, consistente nell'installazione di 117 pannelli fotovoltaici sulla superficie piana di copertura degli uffici (195,35 mq) per una potenza di 31 kw;
- xv il Gestore non ha in seguito dato comunicazione dell'avvenuta installazione dei suddetti pannelli fotovoltaici;
- xvi con prot. n. 67317 del 01.08.2016 il Gestore ha comunicato la modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'eliminazione di un vecchio tunnel di raffreddamento carcasse e conseguente ampliamento della zona di taglio per la lavorazione del prodotto fresco, nonché nell'installazione di nuova macchina confezionatrice in atmosfera modificata nella zona taglio con installazione di nuovo silos contenente azoto liquido in pressione e condutture di gas;
- xvii con prot. n. 89950 del 24.10.2017 il Gestore ha comunicato la rinuncia dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel proprio ciclo produttivo e

ha richiesto di poter effettuare il solo deposito temporaneo con conseguente svincolo della polizza fideiussoria;

- xviii la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 21.12.2017, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel provvedimento prot. n. 7016 del 31.01.2018, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 1446 del 11.01.2018;
- xix l'impianto di depurazione delle acque reflue dello stabilimento, avente potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, non rientra tra quelli di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2016 n. 4 - Allegato B punto 6.11 (*Attività di trattamento a gestione indipendente* di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE) in quanto non si tratta di gestione indipendente bensì è il Gestore stesso a condurre l'impianto;
- xx si è ritenuto di dover autorizzare anche le emissioni diffuse derivanti dalle linee di trattamento dei fanghi a servizio dell'impianto di depurazione acque reflue;
- xxi con prot. n. 7016 del 31.01.2018 è stato rilasciato il decreto n. 235 del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.P.A., con sede legale in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, C.F. 00168420271, per l'installazione esistente nonché per la sua modifica sostanziale rispettivamente ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-*quinquies* e lett. l)-*bis* del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:
- Categoria: 6 – Attività 6.4 lett. a) – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno
- xxii con prot. n. 12094 del 21.02.2024 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota della ditta MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.P.A. con la quale comunica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* comma 4 del D.Lgs. 152/06, il subentro della ditta C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito di sottoscrizione di contratto di affitto di ramo di azienda, e chiede contestualmente il trasferimento di titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- xxiii con prot. n. 19026 del 21.03.2024 la Scrivente Amministrazione ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento di aggiornamento per il trasferimento di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 7016 del 31.01.2018;

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 7016 del 31.01.2018 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*nonies* c.4, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI, con sede legale in Comune di Gatteo (FC) – Via L. Pirandello 5/7, C.F. 00143540409, per subingresso nella gestione dell'impianto sito in Comune di Torre di Mosto – Via Confin 94, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria 6 – Attività 6.4 lett. a) – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso **entro il 30.01.2028** (pari a 10 anni dalla data di emanazione del provvedimento prot. n. 7016 del 31.01.2018), in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. **Almeno 180 giorni** prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)	Capacità produttiva (t/giorno)
Carcasse	21.000	75

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3 in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Torre di Mosto, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;
- 4 il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in corpo idrico superficiale, e sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche;
- 5 l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Torre di Mosto e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 6 l'impianto dovrà essere dotato di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 7 dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

- 8 entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 21.12.2017;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E6A, E6B, E7A, E7B, E8, E9A, E9B, E10 ed E11.
Sono inoltre autorizzate le emissioni diffuse provenienti dalle linee di trattamento fanghi a servizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- 2 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3 le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 3, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4.a.4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4 i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati;
- 5 tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 6 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima della struttura;
- 7 l'intera area dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, comprensiva delle vasche di accumulo dei fanghi di processo, dovrà essere dotata di idoneo impianto di nebulizzazione al fine di contenere le emissioni odorigene;
- 8 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 9 i punti di emissioni che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1 lo scarico autorizzato, con recapito nel corso d'acqua superficiale denominato Polison, è identificato come SF1.
- 2 lo scarico SF1 deve essere dotato di un pozzetto di campionamento posto a valle dell'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo;
- 3 il Gestore è tenuto a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto a valle dell'impianto di trattamento, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento;

- 4 la disinfezione delle acque reflue industriali, in uscita dall'impianto di trattamento e afferenti allo scarico SF1, deve essere effettuata mediante l'aggiunta di acido peracetico. Le date delle operazioni di rabbocco del serbatoio contenente l'acido peracetico devono essere annotate sul registro di cui al p.to 4.a.4);
- 5 le acque dello scarico SF1 devono rispettare i valori limite previsti alla colonna 'scarico in acque superficiali' della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 6 le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, previste nell'Allegato 2, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20', eccetto per il parametro Escherichia Coli il cui campionamento è istantaneo. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4,a).4 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1 i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) (deposito temporaneo) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1 i livelli di immissione ed emissione sonora generata dagli impianti, misurati all'esterno dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dal D.P.C.M. 1.03.1991;
- 2 la relazione per l'impatto acustico dovrà essere sottoposta a revisione, a seguito dell'approvazione della classificazione acustica del comune di Torre di Mosto e comunque al momento del rinnovo della presente autorizzazione, facendo riferimento alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29.01.2008 pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008 per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico;

5

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

ALLEGATO 1a

Tabella camini da autorizzare

Camino n.	Provenienza effluente	Inquinanti	Flusso di massa autorizzato (g/h)
E6A	Vapori cottura forno	Polveri e nebbie oleose	23
E6B	Vapori cottura forno	Polveri e nebbie oleose	23
E7A	Vapori friggitrice	Polveri e nebbie oleose	29
E7B	Vapori friggitrice	Polveri e nebbie oleose	29
E8	Vapori forno cottura arrostiti e wurstel	Polveri e nebbie oleose	52
E9A	Vapori forno cottura arrostiti e wurstel	Polveri e nebbie oleose	26
E9B	Vapori forno cottura arrostiti e wurstel	Polveri e nebbie oleose	26
E11	Vapori forno cottura arrostiti e wurstel	Polveri e nebbie oleose	23
E10	Spiumatura	Polveri	95

ALLEGATO 1b

Tabella camini esenti

Camino (n.)	Tipologia	Riferimento esenzione (D.Lgs. 152/2006)
E1	Caldaia 1 a metano	Parte V - Titolo II (imp. termici civili)
E2	Caldaia 2 a metano	Parte V - Titolo II (imp. termici civili)
E3	Caldaia 3 a metano	Parte V - Titolo II (imp. termici civili)
E4	Forno 4 a metano	Allegato IV alla Parte V Parte I, lettera dd)
E14	Aerazione cabina 4 B.T.	Art. 272 comma 5
E15	Aerazione locale compressori ammoniacca	Art. 272 comma 5
E16	Aerazione cabina 4 M.T.	Art. 272 comma 5
E17	Aerazione locale compressori freon	Art. 272 comma 5
E18	Ricambi d'aria condizionamento	Art. 272 comma 5
E19	Ricambi d'aria condizionamento	Art. 272 comma 5
E20	Sfiato linea acque nere	Art. 272 comma 5
E21	Aerazione spogliatoio celle	Art. 272 comma 5
E22	Ricambi d'aria spogliatoio celle	Art. 272 comma 5
E23	Aerazione servizi celle	Art. 272 comma 5
E24	Ricambi d'aria uffici celle	Art. 272 comma 5
E25	Ricambi d'aria uffici celle	Art. 272 comma 5
E26	Aerazione servizi uffici 1° piano	Art. 272 comma 5
E27	Sfiato linea acque nere servizi uffici 1° piano	Art. 272 comma 5
E28	Evacuazione vapore d'acqua di lavaggio	Art. 272 comma 5
E29	Aerazione cabina 1 e 2 B.T.	Art. 272 comma 5
E30	Aerazione cabina 1 e 2 M.T.	Art. 272 comma 5
E31	Aerazione eolica cabina generale M.T.	Art. 272 comma 5

E32	Aerazione eolica cabina Enel M.T	Art. 272 comma 5
E33	Sfiato linea acque nere	Art. 272 comma 5
E34	Sfiato linea acque nere	Art. 272 comma 5
E35	Aerazione spogliatoi 1° e 2° piano	Art. 272 comma 5
E36	Aerazione spogliatoi 1° e 2° piano	Art. 272 comma 5
E37	Sfiato linea acque nere	Art. 272 comma 5
E38	Aerazione locale panati	Art. 272 comma 5
E39	Evacuazione azoto di processo	Art. 272 comma 5
E40	Evacuazione vapore d'acqua di processo confezionamento e spellatura	Art. 272 comma 5
E41	Evacuazione polveri locale droghe	Art. 272 comma 5
E42	Evacuazione vapore d'acqua di lavaggio	Art. 272 comma 5
E43	Sfiato corsa montacarichi	Art. 272 comma 5
E44	Ricambio d'aria statico locale tecnico montacarichi	Art. 272 comma 5
E45	Evacuazione vapore d'acqua locale forni	Art. 272 comma 5
E46	Evacuazione vapore d'acqua locale forni	Art. 272 comma 5
E47	Evacuazione vapore d'acqua di lavaggio	Art. 272 comma 5
E48	Tubazione svuotamento CO2	Art. 272 comma 5
E49	Tubazione evacuazione CO2 di processo	Art. 272 comma 5
E50	Aerazione statica deposito muletti	Art. 272 comma 5
E51	Aerazione locale quadri elettrici	Art. 272 comma 5

ALLEGATO 2

**Parametri della tabella 1 dell'allegato B alle n.t.a.
del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto per lo scarico SF1**

Numero parametro	Parametri	Unità di misura	Limite scarico in acque superficiali
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	3 gradi di differenza a monte e a valle dello scarico
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:20
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi speciali totali	mg/L	80
7	BOD5 (come O2)	mg/L	40
8	COD (come O2)	mg/L	160
29	Solfati (come SO4)	mg/L	1000
30	Cloruri	mg/L	1200
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	10
33	Azoto Ammoniacale (come NH4)	mg/L	15
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	20
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	20
42	Tensioattivi totali	mg/L	2
50	Escherichia Coli	UFC/100 mL	5000

ALLEGATO 3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali ogni cinque anni, intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

1 Consumi

<i>Fase</i>	<i>Tipo di controllo</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Materie prime</i>	Fatture d'acquisto /registri	Giornaliera o alla ricezione in azienda	Cartacea e su file
<i>Risorse idriche</i>	Contatore	Mensile	Cartacea e su file
<i>Energia elettrica</i>	Contatore	Mensile	Cartacea e su file
<i>Metano</i>	Bolletta/Contatore	Mensile	Cartacea e su file
<i>Gasolio</i>	Fatture d'acquisto /Contatore	Mensile	Cartacea e su file

2 Aria

2-1 Inquinanti monitorati

<i>Inquinante</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Punti di emissione</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Modalità registrazione controlli</i>
Polveri e nebbie oleose	mg/Nm ³	E6A, E6B, E7A, E7B, E8, E9A, E9B, E11	Annuale	Cartacea e su file (rapporti di prova)
Polveri	mg/Nm ³	E10	Annuale	Cartacea e su file (rapporti di prova)

2-2 Sistemi di depurazione fumi

Non sono presenti.

3 Acqua

3-1 Scarichi autorizzati

<i>Scarico n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Parametri</i>
SF1	Processo produttivo a valle dell'impianto di depurazione	Quadrimestrale	Cartacea e su file (rapporti di prova)	Cfr. tabella allegato 2 + portata (in continuo) e azoto totale

3-2 Scarichi esenti

<i>Scarico n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>	<i>Modalità di registrazione</i>	<i>Parametri</i>
SF2	Meteoriche (piazzale)	non previsto	///	///
SF3	Meteoriche (tetto e piazzali)	non previsto	///	///
SF4	Meteoriche (tetto e piazzali)	non previsto	///	///

130208 *	Oli motori ingranaggi e lubrificanti	Deposito temporaneo in apposito luogo		R13	Visivo Analisi visiva Scheda di sicurezza- scheda prodotto	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150202 *	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Deposito temporaneo in apposito luogo	D15		Analisi visiva Scheda di sicurezza- scheda prodotto	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
160107 *	Filtri dell'olio	Deposito temporaneo in apposito luogo	D15		Visivo Analisi visiva Scheda di sicurezza- scheda prodotto	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
160601 *	Batterie al piombo	Deposito temporaneo in apposito luogo	D15		Visivo Analisi visiva Scheda di sicurezza- scheda prodotto	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
200121 *	Tubi fluorescenti	Deposito temporaneo in apposito luogo	D15		Visivo Analisi visiva Scheda di sicurezza- scheda prodotto	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Codice CER	Descrizione	Modalità stoccaggio	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Unità di misura	Metod o di misura	Fonte del dato
020204	Fango palabile	Vasca coperta	R13	Come da contratto di ritiro	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150101	Imballaggi carta e cartone	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150102	Imballaggi in plastica	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150111	Imballaggi metallici	Deposito temporaneo in apposito	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico

		luogo					rifiuti
150106	Imballaggi misti	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150203	Assorbenti, materiali filtranti, indumenti protettivi	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
170405	ferro e acciaio	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti
150107	Imballaggi in vetro	Deposito temporaneo in apposito luogo	R13	Visivo	t/anno	Peso	Registro di carico e scarico rifiuti

NOTA - potrebbero essere prodotti altri rifiuti non pericolosi dall'attività di manutenzione annuale o straordinaria dell'impianto che saranno indicati nei report annuali
SOTTOPRODOTTI

<i>Denominazione</i>	<i>Modalità di stoccaggio</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Fonte del dato</i>
Piume	Container	Cat .3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Interiora raffreddate	Silos refrigerato	Cat .3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Interiora e scarto di pollo	Silos refrigerato	Cat .3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Carcasse fegatini e cuori	Silos refrigerato	Cat .3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Zampe avicole	Silos	Cat .3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Sangue grezzo	Silos	Cat. 3	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo
Polli morti	Cella frigorifera	Cat 2	Peso t/anno	Documento di ritiro in conformità alla destinazione di utilizzo

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

